



Comune di Rio Saliceto

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINANZIARI O L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI DI NATURA SOCIO-
ASSISTENZIALE – CONTRIBUTI PER IL
RIMPATRIO DELLE SALME DI CITTADINI
STRANIERI IMMIGRATI

1 – OGGETTO

Il Comune di Rio Saliceto concorre alle spese di rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati provenienti da Paesi a limitato sviluppo socio – economico presenti nel territorio del Comune e che versino in stato di bisogno, in applicazione della Legge Regionale 24 marzo 2004 n. 5 e della conseguente direttiva.

2 – CONDIZIONI

Le condizioni per la concessione del contributo sono:

la residenza nel Comune di Rio Saliceto della persona deceduta;

in caso di mancata registrazione anagrafica, per residenza s'intende il domicilio del Comune di Rio Saliceto risultante dal permesso di soggiorno;

in assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno. Il luogo del decesso dovrà risultare situato sul territorio comunale.

Per accedere al contributo economico in oggetto, l'ISEE della persona deceduta, presente sul territorio comunale, unitamente a quello del suo nucleo familiare, non potrà essere superiore ad euro 7.500,00.

In presenza di persona sola ed in assenza di attestazione ISEE, il reddito complessivo della persona deceduta, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi (CUD, Mod.730, UNICO), non dovrà risultare superiore ad Euro 28.000,00.

3 – CAUSE D'ESCLUSIONE

Il contributo non viene concesso quanto si verifica una delle seguenti condizioni:

- il valore ISEE della persona deceduta e/o del suo nucleo familiare è superiore a quanto previsto nel precedente art. 2;
- sussiste la titolarità di un diritto reale di proprietà o di quota su di un bene immobiliare da parte della persona deceduta;
- il patrimonio mobiliare della persona deceduta è uguale o superiore ad euro 5.000,00 al lordo della franchigia.

4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo alle spese di rimpatrio quantificato nella misura del 50% dell'importo complessivo documentato e ammissibile, per una somma massima erogabile di euro 300,00, in riferimento ad una documentazione ISEE che attesta un valore uguale o non superiore a euro 7.500,00.

L'ammontare del contributo alle spese di rimpatrio quantificato nella misura del 50% dell'importo complessivo documentato e ammissibile, per una somma massima erogabile di euro 500,00, in riferimento ad una documentazione ISEE che attesta un valore uguale o non superiore a euro 3.000,00.

Il Comune procederà, a fine anno, a liquidare contemporaneamente tutte le richieste di contributo accolte durante l'anno solare. In presenza di risorse finanziarie inferiori al fabbisogno complessivo delle domande il contributo liquidabile sarà determinato in misura proporzionale alle risorse rese disponibili con delibera di Giunta Comunale.

5 – SPESE AMMESSE

Le spese ammissibili, da cui sono escluse quelle relative alla parte di esequie celebrate sul territorio nazionale, sono tutte quelle documentate riconducibili, per legge, alle procedura di traslazione di salme, cadaveri e resti mortali di cittadini stranieri immigrati in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

6 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA (direttiva regionale)

I soggetti che possono presentare domanda sono i seguenti:

- a) i parenti entro il quarto grado della persona deceduta, residenti in Italia o nel paese d'origine (in tal caso l'istanza può essere anche inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di appartenenza);
- b) gli organismi rappresentativi dei cittadini stranieri immigrati formalmente istituiti presso le Amministrazioni Comunali e Provinciali dell'Emilia-Romagna (ad es. Forum, Consulte, Consiglieri aggiunti);
- c) le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all'Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionale o statali;

d) le associazioni od organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionale o statali.

In assenza o impossibilità di tali soggetti, il Comune di Rio Saliceto concorre alla spesa per la traslazione della salma, su richiesta di familiari (anche non presenti in Italia) non in grado di farsi carico dell'anticipazione delle spese di traslazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei soggetti di cui alle precedenti lett. b), c), d).

7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, in carta, libera, va presentata entro e non oltre 6 mesi dal decesso della persona interessata dal rimpatrio, all'ufficio Urp del Comune di Rio Saliceto tale documentazione (in originale o con dichiarazione sostitutiva o tramite autocertificazione, secondo le norme di legge vigenti) è la seguente:

- domanda in carta libera di concessione del contributo;
- documento che attesta la relazione di parentela e giustifica il titolo alla riscossione del contributo;
- nel caso si tratti di una associazione, l'istanza va presentata a firma del presidente o legale rappresentante, allegando (qualora non siano già in possesso dell'amministrazione comunale) copia dello statuto registrato dell'associazione stessa ed una dichiarazione d'iscrizione agli albi/registri suddetti;
- certificato di morte della persona immigrata, attestante data e luogo del decesso;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
- fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese preventivate o sostenute per la traslazione della salma.

8 – ADEMPIMENTI DEL COMUNE

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente avvalendosi della collaborazione della struttura comunale, del Servizi Sociale Integrato o di altro Ente pubblico demandato;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;
- accertare le spese effettivamente sostenute dal richiedente per il rimpatrio della salma che dovranno essere riconducibili a quanto disposto dalla legislazione vigente al riguardo;
- predisporre gli atti amministrativi necessari per l'assegnazione del contributo e la sua liquidazione;
- inviare all'Assessorato regionale alle Politiche Sociali una sintetica nota informativa sulla procedura seguita, indicando la tipologia del soggetto richiedente (familiari, associazioni, organi di rappresentanza), la nazionalità della persona deceduta, la presenza regolare/irregolare sul territorio nazionale, la somma liquidata.

9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della delibera che lo approva.